



# COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. DEL 30 GIUGNO 2025

**OGGETTO:** Stipula convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale tra il Comune di Longi (Città Metropolitana di Messina) ed il Comune di Frazzanò (Città Metropolitana di Messina).

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno **TRENTA** del mese di **GIUGNO**, alle ore **18,30** e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, **alla seduta di INIZIO**, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, **in sessione Straordinaria** [x], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CONTI NIBALI Valentina – PRES. C.C.	x		6. PIDALA' Ambra	x	
2. SUTERA Concettina		x	7. PROTOPAPA Giuseppe	x	
3. FABIO Calogero		x	8. FABIO Antonino	x	
4. RUSSO Chiara	x		9. CARCIONE Salvatore	x	
5. CARCIONE Giuseppe – V/PRES. C.C.	x		10. FABIO Salvatore	x	

**ASSEGNATI: N. 10**

**IN CARICA: N. 10**

**PRESENTI: N. 8**

**ASSENTI: N. 2**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto comunale, la Dott.ssa Conti Nibali Valentina dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi.
- Risultano presenti in aula il Sindaco e il Vice Sindaco.

La seduta è pubblica.

## IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta avente a oggetto “Stipula convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale tra il Comune di Longi (Città Metropolitana di Messina) ed il Comune di Frazzanò (Città Metropolitana di Messina), e chiede se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire.

Prende la parola il Consigliere Fabio Salvatore, il quale chiede delucidazioni in ordine alla ripartizione della spesa prevista per la gestione associata del servizio di Segreteria, con il Comune di Frazzanò (ME).

Il Presidente, dunque, passa la parola al Sindaco, il quale dopo aver illustrato la proposta evidenzia che la spesa sarà ripartita per il 60 per cento a carico del Comune di Longi (ME), capofila, e 40 per cento a carico del Comune di Frazzanò (ME).

Il Consigliere Fabio Salvatore, chiede se con la convenzione del servizio ci sarà un risparmio di spesa per l’Ente.

Risponde il Sindaco che chiarisce che la convenzione garantirà un minore impegno economico da parte del Comune di Longi, rispetto a quello attuale.

Successivamente, chiede di intervenire il Cons. Fabio Antonino, il quale chiede chiarimenti circa il contributo in favore dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti diretto a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali.

Risponde il Sindaco, il quale precisa che dopo essersi personalmente informato con l’Ente competente, ha appreso che il Comune di Longi (ME), ha perduto il diritto al contributo. In particolare, sottolinea, che i comuni beneficiari del contributo, avrebbero avuto diritto all'erogazione se avessero provveduto alla nomina di un segretario titolare entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.

Conclusa la discussione, il Presidente passa alla votazione della proposta.

Con voti 5 favorevoli, 3 astenuti (Carcione Salvatore, Fabio Salvatore e Fabio Antonino).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata avente ad oggetto “Stipula convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale tra il Comune di Longi (Città Metropolitana di Messina) ed il Comune di Frazzanò (Città Metropolitana di Messina), corredata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell’articolo 49 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- Ritenuto di dover approvare la proposta, così come formulata;
- Visto l’esito della superiore votazione;
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Visto lo Statuto Comunale;

## DELIBERA

**DI APPROVARE** la proposta avente ad oggetto “Stipula convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria comunale tra il Comune di Longi (Città Metropolitana di Messina) ed il Comune di Frazzanò (Città Metropolitana di Messina)”.

Con separata ed analoga votazione

## DELIBERA

**DI DICHIARARE** l’atto **immediatamente eseguibile**.

La seduta e chiusa alle ore 18,53



# COMUNE DI LONGI

*Città Metropolitana di Messina*

## AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA  
AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA  
N° 8 /2025

Del 25 giugno 2025

PROPOSTA REGISTRO  
GENERALE N° 15 /2025

Del 25.06.2025

**OGGETTO:** Stipula convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di Longi (Città Metropolitana di Messina) ed il Comune di Frazzanò (Città Metropolitana di Messina).

#### IL SINDACO

#### PREMESSO

- **Che**, a seguito di incontri preliminari tra le amministrazioni dei Comuni Longi (ME) e di Frazzanò (ME), si è addivenuti alla volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, con capo della convenzione il Comune di Longi (ME);
- **che** la stipula di detta convenzione ha come obiettivo primario quello di rendere più efficienti le funzioni amministrative ed i servizi pubblici resi alla cittadinanza e, al contempo, razionalizzare l'impiego delle risorse umane, con ripartizione percentuale delle spese tra Comuni;

#### VISTI

- L'art 30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce che gli enti locali possono, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, stipulare tra loro apposite convenzioni, prevedendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 98, comma terzo, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prevede la possibilità da parte dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'ex Agenzia (Prefettura del Comune Capoluogo di Regione);
- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 che prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria;
- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- l'art. 7, comma 31 ter, del D.L. 78/2010, così come modificato dalla Legge di conversione del 30/07/2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale alla predetta Agenzia del Ministero dell'interno;
- il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell'interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 150 del 15/07/1999 che regola le procedure per la nomina dei Segretari comunali titolari;
- le deliberazioni del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 164/2000, n. 113/2001, n. 270/2001, n. 181/2002, n. 278/2003;
- le circolari, nota prot. n. 485-E (P) del 24-03-2015 e nota prot. N. 3782-E del 18-06-2015, a firma del Prefetto Dott. Umberto Cimmino, relativa alle convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- il provvedimento del Prefetto Dott. Cimmino n. 7277 del 04/05/2016 che ha chiarito che la *"permanenza (del segretario n.d.r.) nella sezione Regionale di prima assegnazione per un biennio a decorrere dalla prima nomina quale titolare deve essere intesa quale permanenza di due anni a decorrere dall'assunzione in servizio quale segretario titolare nella sezione regionale in cui è stata conseguita la relativa nomina"*;
- il Decreto del Ministero dell'interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: *"Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale"*, pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato *"Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria"* e ss.mm.ii;
- la L.R. 48/1991 ess.mm.ii.;
- la L.R. 30/2000 e ss.mm.ii.;
- il vigente CNL dei Segretari Comunali e Provinciali;

**VISTO**, altresì, l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Longi (Città Metropolitana di Messina) ed il Comune di Frazzanò (Città Metropolitana di Messina) per la gestione associata dell'Ufficio di Segretario Comunale;


Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte per fame parte integrante, formale e sostanziale,

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**


1. **Di approvare** lo schema di convenzione tra il Comune di Longi (ME) ed il Comune di Frazzanò (ME) per il servizio in forma associata della segreteria comunale nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. **Di stabilire che** svolgerà le funzioni di Ente capofila della Convenzione il Comune di Longi (ME), in quanto avente maggiore popolazione;
3. **Di dare mandato** al Sindaco pro tempore di questo Comune di sottoscrivere la relativa Convenzione di Segreteria, in conformità all'allegato schema;

4. **Di dare atto che**, una volta sottoscritta, la relativa convenzione classificata nella IV classe, in quanto la popolazione complessiva dei due Comuni non supera i 3000 abitanti, avrà decorrenza dalla presa d'atto da parte della Prefettura e sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco di Longi (ME), e potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai due Consigli Comunali;
5. **Di dare atto che**, successivamente alla stipulazione, la convenzione sarà prontamente trasmessa alla Prefettura di Palermo, unitamente all'ulteriore documentazione necessaria, per i provvedimenti di competenza;
6. **Di dare atto che** i Responsabili dei servizi provvederanno, come di propria competenza, agli adempimenti necessari al fine di dare esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione;
7. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art 12, comma 2 della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio  
Gestione del Personale  
Bellissimo Giuseppe



IL PROPONENTE  
DAL SINDACO  
Arch. Lizzara Calogero





**CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI LONGI (ME) E DI FRAZZANO' (ME)**  
**PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA**  
**DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra il Comune di Longi (ME), C.F. \_\_\_\_\_ (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_, ed il Comune di Frazzanò (ME), C.F. \_\_\_\_\_ (classe IV), legalmente rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

che l'Amministrazione comunale di Longi (ME) con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Frazzanò (ME) con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs.vo n.267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

che l'art 10 del D.P.R. 465 del 1997, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Longi (ME) (Classe IV) e di Frazzanò (ME) (Classe IV), entrambi appartenenti alla Città Metropolitana di Messina – Regione Siciliana, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

In sede di prima approvazione, sarà individuato quale Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata, il Dott. Verzi Carmelo, iscritto alla fascia "C" dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Sicilia, attualmente titolare della sede di Segreteria del Comune di Longi (ME).

## **ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Longi (ME) assume la veste di Comune capo convenzione, in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020, art 2, comma 2 e della circolare prot. n.14449 dell'1 dicembre 2020, essendo l'Ente, a parità di classificazione, con maggiore popolazione.

Resta, comunque, ferma ed impregiudicata la dipendenza funzionale del Segretario titolare della convenzione anche dal Sindaco del Comune di Frazzanò.

## **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La presente convenzione, classificata nella IV classe (popolazione fino a 3.000 abitanti) alla luce delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario, avrà decorrenza dalla presa d'atto da parte della Prefettura e sino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco del Comune di Longi (ME) e potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai due Consigli Comunali.

Il recesso dalla convenzione potrà essere richiesto in qualsiasi momento anche da una sola parte, con Deliberazione del Consiglio Comunale.

In questo caso la cessazione del rapporto convenzionato avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, non prima del sessantunesimo giorno dalla comunicazione all'altro Ente della Deliberazione di recesso, divenuta esecutiva.

Analoga comunicazione dovrà essere data alla competente Prefettura ed al Segretario convenzionato che svolgerà le funzioni di Segretario titolare nel Comune Capofila.

In caso di Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina, in applicazione del D.P.R. n.465/97, gli effetti del recesso decorreranno non prima del sessantunesimo giorno e non oltre il ventesimo dall'insediamento del Sindaco neoeletto.

Nei casi di scioglimento, risoluzione anticipata o al termine naturale della convenzione, al Segretario Comunale è attribuita la facoltà, ricorrendone i presupposti, di optare per la titolarità di uno dei due Comuni convenzionati, previo assenso del Sindaco interessato.

## **ART.4 - ORARIO DI SERVIZIO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento, presso ciascun Comune, delle funzioni del Segretario Comunale, per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il Segretario Comunale convenzionato, d'ordinario, presterà servizio nei due Comuni nel

modo seguente per numero di ore:

- Presso il Comune di Longi: 60% dell'orario settimanale (Lunedì, Mercoledì, Venerdì);
- Presso il Comune di Frazzanò: 40% dell'orario settimanale (Martedì, Giovedì)

#### **ART.5 - MODIFICHE AI GIORNI DI SERVIZIO**

I Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrative, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario Comunale, concorderanno i giorni di servizio nell'ambito del monte ore previsto al precedente articolo, fermo restando che, complessivamente, il numero delle ore, per ciascun Comune, dovrà rimanere invariato.

Nell'interesse dei servizi, il Segretario convenzionato, ove ne riconosca la necessità e l'opportunità, di volta in volta, previo accordo con i Sindaci dei due Comuni, potrà svolgere la propria attività lavorativa per ore ed in giorni diversi da quelli suddetti, fermo restando il numero complessivo delle ore settimanali che, per ciascun Comune, dovrà rimanere invariato.

#### **ART.6 – ASSETTO DELLE COMPETENZE**

Il Sindaco del Comune capo convenzione, d' intesa con il Sindaco del Comune associato, è competente per le attività attinenti alla gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente normativa, del C.C.N.L. dei Segretari e delle direttive emanate dal Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Al Sindaco pro-tempore del Comune di Longi spetta la concessione di congedi, permessi, aspettative, autorizzazioni all'esercizio di incarichi ex art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.mi., ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario, sentito il Sindaco del Comune di Frazzanò a cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

In particolare, a titolo esemplificativo, è competente per:

ferie, permessi e congedi, aspettative;

assenza per malattia, infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio;

partecipazioni a corsi, seminari, convegni, masters, stages;

richiesta del segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;

autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

Sono invece, ricondotti alla competenza di ciascun Comune:

autorizzazione alle missioni di esclusivo interesse, rimborso spese viaggio (per recarsi da un Comune all'altro);

diritti di segreteria ove spettanti per l'attività di rogito, calcolati tenendo conto della retribuzione aggiuntiva del 25% prevista per la sede convenzionata.

#### **ART. 7 - REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune capo convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga nell'altro Comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n.465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui

è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni facenti parte della convenzione, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali, in relazione alla fascia professionale di appartenenza.

Spetta al Segretario Comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi del vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, come da disciplina applicabile.

Al Segretario Comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata.

Il trattamento economico ed il rimborso spese spettanti al Segretario convenzionato sono disciplinati dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente, previsto dall'art. 97, comma 6, del T.U. 18.08.2000, N.267 e dal D. Lgs. 30 Marzo 2001, n.165.

Tutte le spese concernenti l'ufficio di segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, saranno ripartite come segue:

- a) 60% a carico del Comune di Longi (ME);
- b) 40% a carico del Comune di Frazzanò (ME);

Il Comune di Longi (ME) assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario convenzionato nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attinente al servizio convenzionato.

E' escluso da tale anticipazione e, conseguentemente, dalla ripartizione il rimborso delle spese di viaggio spettanti al Segretario convenzionato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, i cui oneri sono interamente a carico del Comune di Frazzanò che vi provvederà direttamente.

Ciò vale anche per le missioni ed, in genere, per prestazioni similari le cui spese graveranno esclusivamente sul bilancio del Comune nel cui interesse le stesse saranno eventualmente svolte, previa conforme autorizzazione.

I diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale per la sua attività di rogito saranno liquidati da ogni singolo Comune nel rispetto delle forme ed i limiti previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 9 - ONERI FINANZIARI**

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed all'erogazione delle spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso

di assenza od impedimento del Segretario titolare.

L'Ente capo convenzione, provvederà, altresì, al recupero delle spese a carico del Comune di Frazzanò (ME), che dovrà corrisponderle a mensilità posticipata entro giorni 15 dall'avvenuta rendicontazione.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI E GARANZIE**

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario Comunale titolare della convenzione.

In relazione al disposto dell'art.30 del T.U. 18.08.2000, N.267, i due Enti contraenti, per qualsiasi evenienza che dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno tramite intese concordate dai rispettivi Sindaci, ivi compresa la scelta del Segretario da nominare, se non già nominato dal comune capofila.

#### **ART. 11-COMUNICAZIONE ALL'ALBO SEGRETARI**

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, divenute esecutive, verrà trasmessa, a cura del Comune capo convenzione, alla Prefettura U.T.G. di Palermo, Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione Regionale Sicilia.

#### **ART. 12 - MODIFICHE ALLA CONVEZIONE - RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una volta conseguita l'esecutività, sarà sottoscritta dai Sindaci pro-tempore dei Comuni ed inviata, a cura del Comune capo convenzione al Ministero dell'Interno - Albo Segretari Comunali e Provinciali.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge contrattuali vigenti in materia.


La stessa entra in vigore dalla data di presa di servizio del Segretario Comunale, da comunicare tempestivamente da parte del Sindaco del Comune Capo convenzione al datore di lavoro istituzionalmente preposto in base alle disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Longi (ME) \_\_\_\_\_

Comune di Frazzanò (ME) \_\_\_\_\_





PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E SS.MM.II.

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi, li 25.06.2025



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AFFARI GENERALI - SERVIZI ALLA PERSONA

(Carmelo CAPUTO)

Carmelo Caputo

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 25.06.2025



IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Lidia ZINGALES)

Lidia Zingales

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario \_\_\_\_\_.

CAPITOLO	Voce: " _____ "
<u>l</u> / <u>l</u> Competenza <u>l</u> / <u>l</u> Residui _____	Impegno n° _____ /2025 per € _____

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Lidia ZINGALES)

\_\_\_\_\_

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA


(Rag. Lidia ZINGALES)

\_\_\_\_\_

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 30.06.2025

DALLE ORE 18,30 - ALLE ORE 18,53.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Chiara RUSSO

*Chiara Russo*

Il Presidente

D.ssa Valentina CONTI NIBALI

*Valentina Conti Nibali*

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo VERZI'

*Carmelo Verzi*

**PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal

03.07.2025

Longi, li 30.06.2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Carmelo VERZI'

*Carmelo Verzi*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, 30.06.2025 Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI' *Carmelo Verzi*

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li \_\_\_\_\_

Il Resp.le delle Pubblicazioni

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Carmelo VERZI'

\_\_\_\_\_